



VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Sono istituite in ciascuna delle Università di Cagliari e di Sassari due nuove cattedre di Diritto, sicchè il numero dei Professori sarà recato da sei ad otto.

Art. 2.

I Professori di Leggi delle due Università godranno dello stipendio a ciascuno di essi rispettivamente fissato nell'annessa tabella n.° 1 oltre le propine.

Art. 3.

Le materie dell'insegnamento dei diversi rami del Diritto sono dichiarate nella tabella n.° 2 annessa alla presente.

Art. 4.

L'insegnamento ne sarà diviso fra gli otto Professori nel modo che verrà determinato con apposito regolamento.

Art. 5.

Nulla è innovato in quanto alle somme che le Città hanno finora contribuito per lo stipendio dei Professori.

Art. 6.

Nella Facoltà di Leggi i depositi per gli esami e gradi nelle dette Università saran fissati nelle somme seguenti.

Per ogni esame del primo, secondo terzo anno. .L. 50 »

Per l'esame di licenza.....» 80 »

Pel primo esame di laurea.....» 50 »

Pel secondo esame di laurea.....»220 »

Gli studenti ammessi agli esami con riduzione di deposito pagheranno:

Pel secondo esame di laurea.....L. 15 »

Per ciascuno dei cinque esami precedenti.....» 5 »

Art. 7.

L'esame pubblico di licenza cesserà di aver luogo in tutte le Facoltà delle Università di Cagliari e di Sassari.

Art. 8.

Il deposito, che giusta la vigente tariffa è stabilito per tale esame nelle Facoltà di Teologia, Medicina e Chirurgia, verrà con R. Decreto ripartito negli

altri esami del corso della Facoltà rispettiva.

Art. 9.

Gli Studenti, i quali hanno preso l'esame pubblico di licenza, o che ne furono già prima d'ora legittimamente dispensati, faranno per gli esami di laurea il solo deposito per tali esami prima d'ora prescritto.

Art. 10.

Non si concederà più la riduzione del deposito accennata nell'articolo 264 degli ordinamenti annessi alle R. Patenti 27 settembre 1842 in favore degli stranieri, degli alunni e convittori dei seminarii.

Sono però dispensati dal pagamento dei diritti d'iscrizione i Religiosi mendicanti professi. Essi continueranno pure ad essere ammessi gratuitamente all'esame del Magistero, ed agli esami e gradi di Teologia, purchè abbiano regolarmente frequentato le scuole pubbliche per le materie sulle quali aspireranno a subire gli esami.

Gli stranieri, che fossero dispensati dal Magistero, avranno altresì l'obbligo di corrispondere all'erario dell'Università l'ammontare dei depositi fissati per gli esami di quel grado.

Art. 11.

È stabilito nelle Università di Cagliari e di Sassari un annuo diritto d'iscrizione, da corrispondersi, a cominciare dal venturo anno scolastico 1850-51, dagli Studenti delle Università medesime nelle somme seguenti:

Per gli Studenti di Teologia e di Leggi, compresi gli aspiranti alle professioni di

Causidico e di Notaio.....L. 14 »
Per gli Studenti di Medicina, Chirurgia, Matematica ed Architettura civile »
10.....»
Per gli studenti di Filosofia, Lettere e Farmacia.....» 8 »

Art. 12.

Questo diritto d'iscrizione sarà corrisposto in due rate eguali, cioè nel primo e nel quinto mese di ciascun anno scolastico.

Art. 13.

Saranno dispensati dal pagamento pel diritto d'iscrizione queglii Studenti poveri quali per distinto talento e per lodevole condotta avranno, giusta i veglianti Regolamenti, ottenuta l'ammissione con riduzione di deposito all'esame dell'anno precedente, e che troverannosi nella condizione di ottenere eguale favore per l'anno successivo.

TABELLA N.° 1

Stipendio dei Professori di Diritto nelle due Università.

CLASSIFICAZIONE dei professori della Facoltà Legale	ASSEGNA- MENTO annuale	TOTALE parziale	TOTALE generale	OSSERVAZIONI
Ai tre più anziani delle Facoltà in ciascuna	2,500 »	7,500 »	16,750 »	E così per le due Università L. 33,500 »

Università							
Ai due più anziani			4,00				
dopo i suddetti	2,000	»	0	»			
Agli altri tre	1,750	»	5,25				
			0	»			

TABELLA N.° 2
Materie Legali da insegnarsi nelle dette Università.

1.° Istituzioni del Diritto Romano coll'indicazione delle principali variazioni del Codice civile.	6.° Codice civile
2.° Istituzioni del Diritto canonico.	7.° Diritto commerciale.
3.° Storia del Diritto.	8.° Diritto penale.
4.° Diritto romano.	9.° Procedura civile e d'istruzione criminale.
5.° Diritto canonico.	10.° Diritto pubblico e costituzionale, amministrativo ed internazionale.
	11.° Economia politica.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata e da inserirsi nella raccolta degli atti del Governo.

Torino addì 11 maggio 1850.

VITTORIO EMANUELE

V.° SICCARDI.

V.° GALVAGNO.

V.° COLLA.

MAMELI Ministro.